

COMUNE DI SOLARUSSA
Provincia di Oristano

COMUNE DI ASUNI
Provincia di Oristano

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SOLARUSSA ED ASUNI
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo, tra il Comune di Solarussa di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco Prof. Enrico Marceddu c.f. 80000910952, ed il Comune di Asuni di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco Ing. Gionata Petza c.f. 80007540950, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Solarussa con delibera di C.C. n. 11 del 23.03. 2016 esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Asuni con delibera di C.C. n. 08 del 21.03. 2016, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lg. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R., n.465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Solarussa (**Classe IV**) e di Asuni, (**Classe IV**) provincia di Oristano, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

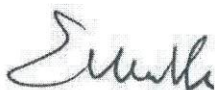
Il Comune di Solarussa assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.



Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice Segretario della convenzione, soggetto in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di segretario comunale, a turno qualora in tutti i Comuni o in alcuni di essi sia prevista tale figura con apposito provvedimento di nomina del Sindaco.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - VICESEGRETARIO

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare le relative funzioni vengono svolte dal Vicesegretario che sarà nominato successivamente con atto separato.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico dell'altro Comune della convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune Solarussa 75%
- Comune Asuni 25%

Ed è così composta:

- retribuzione tabellare;
- retribuzione di posizione;
- tredicesima mensilità;
- maggiorazione per segreteria convenzionata pari al 25%
- retribuzione di risultato nella misura del 10%.
- maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 50% in relazione alle funzioni aggiuntive attribuite da ciascun Comune che si accolleranno in via esclusiva i relativi oneri;



Al Segretario titolare spettano, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per gli spostamenti tra le sedi convenzionate, i buoni pasto ed ogni altro istituto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo o da altre disposizioni normative.

Il rimborso delle spese di viaggio e per la formazione sono ripartite in proporzione all'impegno orario in ciascun Comune, come disposto nel presente articolo.

I diritti di rogito, i buoni pasto, il rimborso spese viaggio per lo spostamento tra le sedi, le eventuali missioni sono a carico di ciascun Comune per la parte di rispettiva competenza.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Sono di competenza del Sindaco del Comune capofila, oltre la nomina e la revoca del Segretario comunale come previsto dall'art. 3:

- l'individuazione e richiesta del Segretario comunale reggente o supplente;
- la nomina del Vicesegretario della convenzione;
- l'autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi ed attività extraistituzionali;
- l'autorizzazione per le ferie ed i permessi del Segretario comunale;
- l'autorizzazione per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° aprile 2016.

Essa comunque potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

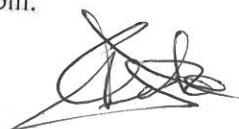
- Recesso unilaterale mediante atto deliberativo consiliare adottato da una delle Amministrazioni Comunali;
- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 - NORME FINALI

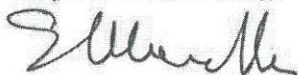
Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.



La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione Regionale della Sardegna per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Solarussa - Il Sindaco
Prof. Enrico Marceddu



Comune di Asuni - Il Sindaco
Ing. Gionata Petza

